

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI E ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO**

### **ESCLUSIONI**

Tutto quanto non riportato nella descrizione dell'offerta e relativo dettaglio tecnico.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

- Fatturazione: Alla consegna dei risultati analitici. Salvo diversi accordi.

- Pagamento: BONIFICO 30 GG F.M.

I pagamenti non possono essere sospesi per nessuna ragione: eventuali inadempienze comportano l'immediata sospensione di ogni fornitura e l'addebito degli interessi legali, vigenti all'epoca dell'inadempimento, oltre le spese di fatturazione ed incasso e i maggiori danni.

### **COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO**

Banca: BPM

IBAN: IT30Z0503471131000000002022

### **VALIDITA' DEL CONTRATTO**

Al termine del lavoro dettagliato nella presente offerta.

### **GARANZIE E DISPONIBILITA'**

- Isotech Management si impegna ad effettuare la prestazione, specificata nella sezione 1 del presente contratto, alle modalità di esecuzione ivi descritte.

- Isotech Management assicura la disponibilità di risorse professionali adeguate allo svolgimento del servizio e che l'operato del personale sarà svolto nel pieno rispetto dell'etica professionale.

- Isotech Management garantisce che tutte le

prove saranno effettuate con idonea strumentazione e tecnici qualificati.

- Isotech Management garantisce la massima riservatezza sulle attività di controllo svolte e sul trattamento dei dati di cui viene a conoscenza.

- Isotech Management erogherà il servizio descritto nella presente, solo a seguito del pagamento di eventuali fatture scadute.

- L'Azienda si impegna a mettere a disposizione di Isotech Management i referenti delle varie aree aziendali necessari per l'espletamento del servizio.

## **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

### **Art. 1 - APPLICABILITA' DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI**

Le presenti condizioni generali di fornitura, se non espressamente derogate per iscritto da Isotech Management, costituiscono parte integrante di tutti i contratti posti in essere da Isotech Management, in qualità di fornitore di beni o servizi, in Italia e/o all'estero. Le presenti condizioni generali si intendono accettate dal committente anche se difformi da eventuali condizioni generali o particolari predisposte dallo stesso. Queste ultime non impegneranno in alcun modo Isotech Management se non diversamente concordato.

### **Art. 2 - CONCLUSIONE, DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI DISDETTA**

Il contratto fra Isotech Management ed il cliente - committente si intende concluso nel momento in cui Isotech Management ha conoscenza dell'accettazione espressa del cliente- committente della proposta-offerta avanzata da Isotech Management; il cliente-committente accetterà la proposta- offerta di Isotech Management apponendo la sottoscrizione in calce all'offerta economica, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile. Il cliente potrà inoltre inviare l'ordine di acquisto con specifico riferimento all'offerta.

Nel caso di convenzioni per prestazioni continuative da parte di Isotech Management, il contratto, una volta concluso, ha una validità annuale (12 mesi) e si rinnoverà alla scadenza per un egual periodo.

È prevista, per entrambe le parti, la facoltà di esercitare la disdetta del rinnovo del contratto mediante invio di lettera raccomandata o pec almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

### **Art. 3 - CONTENUTO DEL CONTRATTO**

La proposta-offerta comprende solo le prestazioni esplicitamente descritte sul suddetto modulo, non avendo alcuna validità eventuali accordi verbali o comunque presi in maniera diversa. Ogni modifica al contratto sarà ritenuta valida solo ed esclusivamente se sottoscritta da Isotech Management per accettazione. L'invalidità delle singole clausole non comporterà in alcun caso l'invalidità e/o l'inefficacia dell'intero contratto.

### **Art. 4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE**

Il committente, prima dell'accettazione della Proposta/Offerta, deve far presenti per iscritto eventuali esigenze specifiche, verso le quali la fornitura di Isotech Management, deve essere rispondente. In difetto di tale comunicazione, il Committente libera Isotech Management da qualsiasi responsabilità in merito, per le omissioni a lui imputabili.

Il committente si impegna a collaborare in buona fede con Isotech Management per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste, attraverso personale competente e la messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione di tali prestazioni.

### **Art. 5 - DIRITTO DI RECESSO E CORRISPETTIVO**

È prevista in favore di Isotech Management la facoltà di recesso dal contratto in qualsiasi momento, previo congruo avviso mediante comunicazione scritta al cliente, senza dover corrispondere alcun indennizzo. È altresì prevista la facoltà di recesso in favore del cliente, previo congruo avviso e comunicazione scritta a Isotech Management. In tal caso, la Isotech Management potrà trattenere, quale corrispettivo per il recesso del cliente, la somma pari al 30% dell'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 1373, 3° comma, c.c.

### **Art. 6 - CLAUSOLA PENALE**

Le parti convengono che costituisce grave inadempimento qualsiasi condotta del committente prevista all'Art. 9 "Inadempimento del cliente e risoluzione del contratto" e qualsiasi caso in cui il committente rifiuti di ricevere la prestazione da parte di Isotech Management.

Nei casi sopra descritti il committente dovrà corrispondere a Isotech Management, in aggiunta ai corrispettivi già maturati, a titolo di penale ex art. 1382 c.c. una somma pari al totale dell'importo della fornitura del servizio oggetto del contratto, oltre al rimborso delle spese sostenute e fatti salvi, in ogni caso, i maggiori danni.

#### **Art. 7 - CLAUSOLA SOLVE ET REPETE**

Ai sensi dell'art. 1462 c.c. il Cliente non potrà opporre eccezioni e contestazioni al fine di ritardare od evitare i pagamenti dovuti, fermo restando ogni suo eventuale diritto esercitabile solo dopo aver corrisposto l'intero importo pattuito.

#### **Art. 8 - RESPONSABILITA'**

**Isotech Management Srl non è responsabile verso il cliente di eventuali sanzioni amministrative e/o penali comminate dagli Enti preposti al controllo in caso di carenze e/o inadempienze riscontrate.**

Isotech Management non è responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi inadempimento causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo di Isotech Management. Le garanzie e responsabilità di Isotech Management derivanti da, ed in relazione ai contratti conclusi sulla base delle presenti condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave, Isotech Management non è responsabile per danni indiretti o da mancato guadagno derivanti dall'erogazione della prestazione effettuata da Isotech Management o dai propri collaboratori.

#### **Art. 9 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che vi sia risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi in cui:

- il cliente non collabori attraverso adeguate risorse tecniche e umane, non consenta l'accesso alla documentazione necessaria; non consenta i sopralluoghi necessari all'interno del complesso aziendale, venendo così a determinare per Isotech Management un'impossibilità oggettiva di eseguire correttamente la prestazione pattuita;
- mancato pagamento, totale o parziale, ad Isotech Management del corrispettivo convenuto;
- mancato pagamento degli interessi di cui al d. lgs. 231/2002 oltre al termine pattuito; Tali ipotesi costituiranno grave inadempimento da parte del cliente, al verificarsi delle quali Isotech Management potrà invocare la risoluzione del contratto, con conseguente interruzione del servizio prestatato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

#### **Art.10 - RISERVATEZZA**

I dati, le informazioni e i materiali acquisiti dalle Parti, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, nell'ambito dello svolgimento dell'attività prevista contrattualmente, circa l'attività, i processi, l'organizzazione, le metodologie, i piani e gli impianti/attrezzature/strumenti, devono ritenersi riservati.

Le Parti si impegnano quindi: a utilizzare tali dati, informazioni e materiali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività; a non copiare o riprodurre in qualsiasi modo tali dati, informazioni e materiali; a proteggere e non divulgare o comunicare a terzi tali dati, informazioni o materiali, salvo che la divulgazione/comunicazione sia imposta dalle pubbliche autorità nei casi previsti dalla legge.

Con riferimento alle attività analitiche laddove Isotech Management acquisisca informazioni riservate relative al Cliente da fonti diverse dal Cliente stesso si impegna a rispettare quanto previsto dal par. 4.2 della norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2018.

#### **Art. 11 - TEMPI DI CONSEGNA**

La indicazione dei tempi di consegna dei risultati analitici è indicata specificatamente nell'offerta. Tali tempi sono da ritenersi suscettibili di variazioni in funzione di imprevisti o impedimenti di natura tecnica. Qualsiasi variazione dei tempi di consegna sarà comunque comunicata e giustificata al Cliente da parte del Laboratorio

#### **Art. 12 - IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA**

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui Metodi di Prova o sulle Procedure Interne del laboratorio che vengono utilizzati per l'analisi. Richieste specifiche in relazione ai Metodi di Prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

#### **Art. 13 - REGOLA DECISIONALE**

Il laboratorio, di prassi, NON EMETTE dichiarazioni di conformità.

Nel caso il cliente ne faccia espressamente richiesta, il laboratorio esprime giudizi di conformità sulla base della seguente regola decisionale:

In mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente nel caso in cui, considerando l'incertezza, non sia inequivocabile la conformità del risultato, il Laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità basati sul risultato della prova non tenendo conto dell'incertezza di misura ma attraverso il confronto diretto del risultato con il valore di riferimento

In mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente nel caso in cui,

considerando l'incertezza, non sia inequivocabile la conformità del risultato, il Laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità basati sul risultato della prova non tenendo conto dell'incertezza di misura ma attraverso il confronto diretto del risultato con il valore di riferimento.

#### **Art. 14 - RAPPORTI PROVA**

I risultati saranno certificati attraverso l'emissione di un Rapporto di Prova nel quale saranno indicate le prove per le quali il laboratorio è accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e quelle per le quali invece non è coperto da accreditamento.

I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione esaminato

I dati grezzi, i tracciati strumentali e i rapporti di prova sono conservati dal laboratorio per 5 anni.

In caso di subappalto, il Laboratorio è responsabile per il lavoro subappaltato, eccetto il caso che il cliente o l'autorità in ambito legislativo specifichino quale ente debba essere impiegato.

Sui documenti inviati al cliente, il laboratorio identifica le prove subappaltate nel seguente modo:

le prove subappaltate sono contraddistinte nell'offerta con un asterisco. A fine offerta viene riportato che l'asterisco significa che la prova è subappaltata.

#### **Art. 15 - SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO**

ACCREDIA, è per l'Italia, l'organismo che verifica la competenza tecnica ed organizzativa dei laboratori nell'esecuzione delle prove e/o tarature. L'accREDITAMENTO ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il Laboratorio ha richiesto ed ottenuto l'accREDITAMENTO e per queste assicura sia la competenza tecnica del

personale, che l'adeguatezza delle apparecchiature e della struttura in cui vengono eseguite. Tali competenze vengono periodicamente verificate mediante controlli a campione sulle prove oggetto di accreditamento e sul sistema di gestione qualità.

#### **Art. 16 - CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE E DEL CONTROCAMPIONE**

Il laboratorio garantisce la conservazione del campione in conformità alle metodiche analitiche previste. Se non convenuto diversamente ISOTECH acquisisce la proprietà del campione prelevato o consegnato e garantisce la sua conservazione, o la conservazione di una aliquota contro-campione tal quale o trattato, per almeno KK giorni.

#### **Art. 17 ESECUZIONE DEL CAMPIONAMENTO**

Il laboratorio provvederà alla esecuzione dei campionamenti qualora questi siano citati espressamente nell'offerta. I campionamenti saranno effettuati da personale competente e qualificato secondo le metodiche indicate in offerta o secondo le metodiche standardizzate.

Nel caso in cui il cliente effettui direttamente il campionamento la ISOTECH è a disposizione per fornire chiarimenti, assistenza e eventuali istruzioni di dettaglio. In ogni caso il Laboratorio si riserva di non accettare il campione quando sussistano elementi tali da rendere non applicabile uno o più metodi delle prove previste (campione in quantità insufficiente, campione non conservato in modo idoneo fino all'ingresso in laboratorio, contenitore deteriorato o aperto, campione visibilmente non idoneo per le prove, ecc.)

Il laboratorio non si assume nessuna responsabilità sulla rappresentatività dei campioni non prelevati dai propri operatori.

#### **Art. 18 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di illecito amministrativo degli enti, dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, come disposto dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

#### **Art. 19 - FORO COMPETENTE**

Foro territoriale esclusivo per ogni controversia nascente dal rapporto contrattuale in essere, e comunque collegata ad esso è quello di Pisa.

#### **Art. 20 - PROTEZIONE DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano a svolgere le attività previste dal contratto nel rispetto della normativa prevista per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 670/2016, al d.lgs. 196/2003, al d.lgs. 101/2018 e ai provvedimenti emessi dall'Autorità Garante.